

# STATUTO

## **Articolo 1 – Denominazione e sede**

E' costituita la libera Associazione denominata: "Osservatorio sulla Responsabilità Medica".

Essa ha sede legale in Roma, via Sistina n. 23.

## **Articolo 2 - Scopi dell'Osservatorio**

1. Essa non ha scopo di lucro e si prefigge di monitorare le problematiche che determinano l'insorgenza dei casi di responsabilità sanitaria, promuovendone i relativi approfondimenti ed analisi sulla loro causalità e formulando una classificazione tipologica al fine di prevenire ulteriori eventi lesivi a carico dei pazienti, con conseguente responsabilità per i soggetti appartenenti al settore sanitario. Raccogliere ed analizzare i vari Disegni di Legge in materia di Rischio sanitario e Assicurazione per farne oggetto di ricerca scientifica predisponendo proposte legislative da sottoporre ai competenti organi Istituzionali.
2. Per il conseguimento del richiamato scopo verrà favorita la formazione di gruppi di studio e di lavoro, in tema di responsabilità medica, composti da medici, giuristi ed economisti, al fine di esaminare specifiche problematiche dirette a rendere ottimali, attraverso opportune proposte di legge, i rapporti tra i pazienti e le strutture ed il personale medico tutto.
3. Istituire un osservatorio permanente della Giurisprudenza Italiana, sulla responsabilità medica, para-medica, delle strutture ospedaliere, delle aziende sanitarie e farmaceutiche;
4. Individuare, analizzare, approfondire tutte le cause di rischio in materia di sanità, contribuendo così alla migliore prevenzione e riduzione degli eventi avversi.
5. Promuovere attività di studio di analisi e di ricerche comparatistiche della Giurisprudenza di altri Paesi europei in materia di responsabilità sanitaria ed assicurativa del settore, raccogliendo, coordinando e pubblicando i risultati delle ricerche nazionali ed eventualmente internazionali;
6. Realizzare studi, pubblicazioni e convegni in collaborazione con Enti, Università e Istituti interessati coinvolgendo anche le Istituzioni centrali e regionali al fine di verificare, confrontare ed informare sui risultati della propria attività di ricerca, nonché di ottenere suggerimenti, chiarificazioni e orientamenti sulle condotte da tenere;

L'Osservatorio potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 3 – Struttura organizzativa**

L'osservatorio, adottando un approccio di ricerca interdisciplinare, suddivide la propria attività in quattro macro aree di ricerca, ognuna delle quali si avvarrà dell'opera dei collaboratori dediti all'attività dell'Associazione, ovvero:

- l'area economico-attuariale;
- l'area della responsabilità civile;
- l'area della responsabilità penale;

- l'area assicurativa;

#### **Articolo 4 – Soci ordinari e onorari**

Sono soci ordinari dell'Osservatorio i fondatori nonché coloro, persone fisiche o Enti, la cui domanda presentata per iscritto dall'interessato, sia accettata dal Consiglio direttivo all'unanimità su presentazione di almeno due soci. Il Consiglio non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

I Soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I soci ordinari hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso;
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno qualora il versamento non venga regolarizzato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Divengono Soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Osservatorio. Vengono designati dal Consiglio direttivo e hanno diritto di voto.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributo iniziale dei fondatori pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- quote associative;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo;
- erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti e contributi diversi.

#### **Articolo 6 - Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere
- Il Presidente del Comitato tecnico – scientifico anche detto Comitato degli esperti
- I Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite.

Sono previsti rimborsi spese per i membri del Consiglio e del Comitato tecnico - scientifico per esborsi dovuti ad attività legate al funzionamento dell'Associazione.

#### **Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione**

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e onorari in regola con il versamento delle quote sociali.

### **Articolo 8 – Assemblea: convocazione**

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata della riunione.

Possono prendere parte e votare all'Assemblea i soci ordinari in regola con le quote associative.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

### **Articolo 9 – Assemblea: deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un membro del Consiglio.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea ordinaria per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, per quella straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche telematica. Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

### **Articolo 10 – Assemblea: compiti**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta nonché del preventivo;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori del Conti;
- l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

### **Artico 11 - Consiglio direttivo: composizione e durata**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci pari a..... Nel proprio interno elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica.

Il Consiglio nomina al suo interno un Comitato di presidenza composto dal Presidente, dal vice Presidente ed eventualmente da un membro del Consiglio stesso

#### **Articolo 12 – Consiglio direttivo: convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 8 giorni prima (salvo i casi

d'urgenza in cui sono richiesti almeno 2 giorni) tramite raccomandata, fax o posta elettronica e sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o dal consigliere più anziano. E' prevista la delega telematica.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, a richiesta ma senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico - scientifico

#### **Articolo 13 – Consiglio direttivo: compiti**

Sono compiti del Consiglio direttivo;

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare il rendiconto economico e del preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'entità delle quote associative;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio sulla responsabilità professionale del medico compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di progetti;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità sociali;
- assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- determinare annualmente l'ammontare delle quote associative;
- nominare i Soci onorari.

#### **Articolo 14 – Consiglio direttivo: responsabilità**

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art 38 del Codice Civile.

#### **Articolo 15 - Cariche sociali: Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 16 - Cariche sociali: Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o esercita i poteri e le mansioni per le quali è stato appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 - Cariche sociali: Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 18- Comitato tecnico - scientifico**

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, individuandolo tra i soci, e nomina altresì il Comitato tecnico – scientifico, anche chiamato Comitato degli esperti, che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso è composto da un massimo di 11 membri preferibilmente non soci, tra accademici e clinici, rappresentanti del mondo economico e culturale. La carica di membro del Comitato tecnico - scientifico è a titolo gratuito. Il Consiglio, sentito il Comitato tecnico – scientifico, può nominare Comitati di lavoro attribuendone i relativi compiti e poteri.

Detti Comitati hanno durata di un anno, salvo rinnovo. Il Comitato collabora con il Consiglio per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, recepisce le richieste di parere provenienti dal Consiglio ed elabora autonomamente tali pareri, può proporre al Consiglio tematiche di interesse per l'Osservatorio per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e si dota di un regolamento interno.

#### **Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei conti**

I Revisori dei Conti (3 effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea tra i non soci. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo e all'Assemblea. I revisori, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili, devono esaminare il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione della loro opera al Presidente del Consiglio direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso. La carica di Revisore dei conti è a titolo gratuito.

#### **Articolo 20 – Esercizio finanziario e di bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione onde i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Articolo 21 – Modifiche dello statuto**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci

#### **Articolo 22 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art 21 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

**Articolo 23 – Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, al decreto legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 e alle leggi vigenti in quanto compatibili.

Per allegazione

Roma, lì.....

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_